



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

N° 31

DEL 17/11/2022

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE II) COSTITUITA DAI COMUNI DI SCICLI (RG) E DI SANTA CROCE CAMERINA (RG).

IL SINDACO

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *"Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98"*;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *"I Comuni possono stipulare Convenzioni per l'ufficio di Segretario generale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia"*;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Croce Camerina, n. 93 del 27.09.2022, di approvazione della Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scicli, n. 45 del 20.10.2022, di approvazione della Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina;
- la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dai Sindaci dei Comuni Convenzionati in data 25.10.2022;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 26 del 31/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Scicli in qualità di Comune capo convenzione, avente per oggetto la nomina, con decorrenza dal giorno 01/11/2022, della dott.ssa Nadia Gruttadauria, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia -Fascia "B*", quale Segretario generale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Scicli (RG) (Ente Capofila) e di Santa Croce Camerina (RG);

RICHIAMATO il D.M. 21.10.2020 con il quale il Ministero dell'Interno - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria - ha disposto che:

"Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art.16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione";

"L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente". Pertanto, la retribuzione di posizione dei Segretari Comunali in convenzione va parametrata sulla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti dei Comuni convenzionati;

DATO ATTO che, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo la convenzione di segreteria *de qua* una popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario generale, Fascia Professionale B*, dott.ssa Nadia Gruttadauria, in base all'art.17 del CCNL di categoria siglato il 17.12.2020, ammonta ad euro 16.000,00;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento e dato atto che la predetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione;

VISTO l'art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali-Accordo n. 2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive e oggettive di cui all'allegato A al suddetto Accordo n. 2, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al citato art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;

RICHIAMATO l'art. 3 della Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dai Sindaci dei Comuni convenzionati in data 25.10.2022, a mente del quale *"Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale, ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 107, comma 4 del CCNL del 17/10/2020, determinata in relazione all'intera sede di segreteria, verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco del comune di Santa Croce Camerina"*;

SENTITO sul presente provvedimento il Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina;

RITENUTE sussistenti, in relazione all'incarico del Segretario Generale presso i due Enti convenzionati, le seguenti **condizioni oggettive** di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- complessità organizzativa determinata, per entrambi gli Enti, da un numero significativo di strutture apicali (9 settori a Scicli e 5 dipartimenti a Santa Croce Camerina, oltre all'Unità Organizzativa Autonoma), a loro volta articolate in Servizi e/o Uffici, da cui consegue la necessità di svolgere un ruolo costante di coordinamento e di sovrintendenza dei responsabili di servizio, sia mediante apposita e periodica conferenza di servizio sia, di volta in volta, in ragione delle esigenze;

- presenza di particolari forme di gestione dei servizi, in particolare per il Comune di Santa Croce Camerina che gestisce il servizio idrico e il servizio di pubblica illuminazione in regime di concessione a privati;

- difficoltà socio-economiche caratterizzanti, per lo più, il comune di Santa Croce Camerina nel quale la popolazione straniera residente è tra le più alte dei comuni del Libero Consorzio di Ragusa;

-entità delle risorse finanziarie coordinate;

- sostituzione in caso di assenza o impedimento dei responsabili di posizione organizzativa, qualora anche il sostituto individuato tra le altre posizioni organizzative sia assente o impedito;

- incrementi stagionali della popolazione di significativa rilevanza in entrambi i comuni, in quanto sui territori degli stessi insistono frazioni balneari particolarmente rinomate quali località turistiche e balneari, che nei mesi estivi assistono ad un considerevole incremento della popolazione;

RITENUTE sussistenti, altresì, le seguenti **condizioni soggettive** di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- assistenza giuridico – amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili dei Servizi dei due Enti;

- elevato grado di collaborazione nei confronti degli organi dei due Enti;

- complessità e rilevanza dell'attività rogatoria, tenuto conto della notevole attività riferita ai contratti conseguenti alle procedure di appalto; inoltre, al Segretario viene sottoposto l'esame dello schema delle scritture private non autenticate (appalti, locazioni, concessioni);

- partecipazione con funzioni consultive, se richiesto, alle riunioni di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio, quali sedute di Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo;

- funzioni aggiuntive previste dalla macrostruttura quali Responsabile dell'U.O.A. (presso il Comune di Santa Croce Camerina) e dell'Ufficio di Staff (presso il Comune di Scicli);

- funzioni amministrative sostitutive nell'ambito dell'Avvocatura comunale del Comune di Scicli (attualmente vacante) e coordinamento dell'attività di contenzioso di entrambi gli Enti;
- responsabilità dell'istruttoria degli atti di competenza delle strutture poste sotto la diretta responsabilità del segretario e elevato supporto agli uffici nell'istruttoria delle deliberazioni e nell'attuazione dei provvedimenti;
- partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica con funzioni di Presidente in entrambi i Comuni;
- partecipazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con funzioni di Presidente (presso il Comune di Santa Croce Camerina);
- partecipazione al Nucleo di Valutazione con funzioni di Presidente (presso il Comune di Santa Croce Camerina);
- partecipazione alla Conferenza di organizzazione con funzioni di Presidente (presso il Comune di Scicli);
- funzioni di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, titolarità del potere sostitutivo di cui all'art. 2 della L. 241/1990, titolare del servizio di controllo interno con funzioni di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione in entrambi i Comuni;
- componente di commissioni di gara e di concorso "ratione officii";
- rilascio di atti, certificati, attestazioni e comunicazioni, in particolare per ciò che concerne la materia notarile (autentiche di firme e/o copie di atti) e in collaborazione e/o sostituzione dei dipendenti comunali per le materie da questi trattate;

VISTO l'art. 6 della citata convenzione di segreteria e ritenuto di dovere attribuire al Segretario Generale - in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso ciascuno degli enti convenzionati - la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16 maggio 2001, nella misura del 50%;

RICHIAMATO l'art.107 comma 4 del C.C.N.L. 17.12.2020 e l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo la convenzione di segreteria *de qua* una popolazione compresa tra i 10.001 e di 65.000 abitanti, la retribuzione di posizione da prendere come termine di riferimento, in base all'art. 3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001 e valido sino al 2009, ammonta(va) ad euro 18.592,45 annui lordi per 13 mensilità;

RITENUTO di fissare, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al Segretario Generale in misura pari ad euro 9.296,23 annui lordi per 13 mensilità (50 % di euro 18.592,45);

PRESO ATTO che l'indennità di vacanza contrattuale è conglobata nello stipendio tabellare;

DATO ATTO che al Segretario generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi dell'art. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art. 37 del medesimo CCNL e che, pertanto, la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario generale è pari a euro 17.639,25;

DATO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario generale, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, avente per oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n.127";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e con decorrenza dalla presa di servizio del Segretario generale in data 01.11.2022:

1. Di dare atto che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante al Segretario generale, Fascia Professionale B*, dott.ssa Nadia Gruttadauria, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe II) tra i Comuni di Scicli (RG) e Santa Croce Camerina (RG), ammonta – ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 e dell'art. 106 del CCNL Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 – a € 45.260,77 annui lordi;
2. Di dare atto che – in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con D.M. 21.10.2020 - la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B*, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe II) tra Scicli (RG) e di Santa Croce Camerina (RG), ammonta ad euro 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità;
3. Di attribuire al Segretario generale, per le motivazioni di cui in premessa, la maggiorazione della retribuzione di posizione – ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 – nella misura del 50% della retribuzione di posizione, per un importo pari a euro 9.296,23;
4. Di dare atto che – ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 – la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art. 37 del medesimo CCNL, è pari a euro 17.639,25 annui lordi per 13 mensilità;
5. Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale è conglobata nello stipendio tabellare;
6. Di dare atto che al Segretario generale spetta la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo massimo pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
7. Di dare atto che al Segretario generale spetta la corresponsione dei diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa nonché il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Personale – Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice";
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario generale, al Responsabile del servizio gestione economica del personale per il compimento di tutti gli atti consequenziali e al Comune di Santa Croce Camerina.

IL SINDACO

(Geom. Mario Marino)

